N. 01682/2026 REG.RIC.
MAIL_20260429185427696000000 29-04-2026

Pubblicato il 24/04/2026

N. 02468 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 01682/2026 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2026, proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2026 005733 del 4 febbraio 2026, adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto, 2ª Divisione, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per l'anno 2025, riservata ai VFP4 reclutati ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2025, nonché dalla relativa graduatoria di

M_D AB05933 REG2026 0208947 29-04-2026

merito approvata con decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025, per asserito difetto del requisito dell'"aver tenuto condotta incensurabile", di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), 11° alinea, della circolare n. M_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024 e successive modifiche;

- del dispaccio nr. M_D AB05933 REG2026 0059151 del 4 febbraio 2026 della Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 2^ Divisione;

- ove occorra, del predetto decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025 nella parte in cui consente - in violazione della lex specialis

- di escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a seguito di verifiche, anche successive all'approvazione delle graduatorie medesime, risultino privi dei requisiti di partecipazione;

- ove occorra, del paragrafo 3, sottoparagrafo b), della predetta circolare n. M_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024, e successive modificazioni, ove interpretato ed applicato

in malam partem;

- del provvedimento del 6 febbraio 2026 di collocamento del ricorrente in congedo illimitato ai sensi dell'art. 957 del c.o.m. a decorrere dal 07.02.2026;

- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi del ricorrente, ivi inclusi i documenti, le note e i verbali, anche interni, posti a fondamento del giudizio negativo e del provvedimento di esclusione;

e per l'adozione di opportune misure cautelari, anche d'urgenza volte a disporre la sospensione dell'efficacia del decreto dirigenziale di esclusione impugnato e di tutti i provvedimenti ad esso consequenziali, ivi incluso il collocamento in congedo illimitato, con conseguente reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito della procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio

M_D AB05933 REG2026 0208947 29-04-2026

permanente della Marina Militare, ovvero, in subordine, la sua ammissione, con riserva, alla procedura medesima, nelle more della definizione del giudizio di merito

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante ordine all'Amministrazione resistente di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e di ripristinarne la posizione giuridica ed economica illegittimamente incisa ovvero, in via gradata e subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e per ogni ulteriore pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'illegittima esclusione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l’Amministrazione non ha corrisposto alla richiesta della Sezione, contenuta nella precedente ordinanza n. 1445/2026 e diretta ad ottenere una informativa di aggiornamento e documenti in merito agli sviluppi della vicenda (alla base del provvedimento di esclusione), già oggetto della segnalazione alla Procura Militare di Roma [redacted] relativa a condotte del ricorrente;

Ritenuto che, in assenza di indicazioni più puntuali, debba trovare conferma il precedente “dictum” cautelare interinale (di cui alla ordinanza sopracitata) in quanto - sebbene possano osservarsi, sulla base della documentazione prodotta dall’Amministrazione (dep. doc. 24.2.2026), possibili elementi di dubbio afferenti a

M_D AB05933 REG2026 0208947 29-04-2026

pregresse condotte del militare – tuttavia deve, nel contempo, evidenziarsi che i fatti addebitati (e alla base del provvedimento di esclusione dall'immissione in s.p.e.) non possono ritenersi ancora accertati e costituiscono, oggi, l'oggetto di un procedimento penale da poco avviato dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Militare ed ancora allo stato embrionale;

Ritenuto, in ragione di ciò, che nel contemperamento degli opposti interessi, debba prevalere l'esigenza cautelare della conservazione della posizione lavorativa del ricorrente e che sia opportuno, allo stato, mantenere la "res adhuc integra", disponendo la sospensione degli effetti e della esecuzione del provvedimento impugnato;

Considerata, sotto altro profilo, l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti presenti in graduatoria;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza e del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incombenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei

M_D AB05933 REG2026 0208947 29-04-2026

successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza dell'11 novembre 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare proposta e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia e della esecuzione del decreto dirigenziale di esclusione impugnato e di tutti gli atti ad esso conseguenti, ivi incluso il collocamento in congedo;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami secondo le modalità indicate in parte motiva;
- fissa per il merito la pubblica udienza dell'11 novembre 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

M_D AB05933 REG2026 0208947 29-04-2026

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

M_D AB05933 REG2026 0208947 29-04-2026